

151.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	3620	<b>Disegno di legge di conversione n. 1945:</b>	
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documento) .....	3619	(Articolo unico) .....	3593
<b>Disegno di legge di conversione n. 1942:</b>		(Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	3593
(Articolo unico) .....	3541	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3598
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	3541	(Emendamenti) .....	3607
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3543	(Ordini del giorno) .....	3611
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	3550	<b>Ministro della difesa</b> (Trasmissione di documento) .....	3619
(Ordini del giorno) .....	3569	<b>Missioni vevolei nella seduta dell'8 marzo 1995</b> .....	3617
<b>Disegno di legge di conversione n. 1944:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	3573	(Annunzio) .....	3617
(Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	3573	(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3618
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3576	(Ritiro dell'adesione di un deputato) .....	3618
(Emendamenti) .....	3587	<b>Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione</b> (Trasmissioni di documenti) ..	3620

**N.B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO  
1995, N. 26, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA  
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI (1942)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « e nei relativi rapporti giuridici » sono aggiunte le seguenti: « e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi »; e, al terzo periodo, le parole: « cui possano partecipare » sono sostituite dalle seguenti: « partecipano »;*

*al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « tra i territori di cui al comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione »;*

*dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

*« 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditoria giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti ».*

*All'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del fondo spe-*

ciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento ».

*All'articolo 4:*

*al comma 3, le parole: « 1° gennaio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1995 »; e le parole: « entro il medesimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « Entro i novanta giorni successivi »;*

*il comma 4 è soppresso.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. — (*Appalti pubblici*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, agli articoli 8, 12, 32 e 34, nonché di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, si applicano alle progettazioni avviate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 109 del 1994 ed ai conseguenti appalti e concessioni di lavori pubblici.

3. Fino a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le progettazioni approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere poste, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della citata legge n. 109 del 1994, a base di affidamenti di appalti o di concessioni con l'osservanza delle norme della medesima legge, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo, nonché di quelle di cui all'articolo 19, comma 4, e agli articoli 25 e 30 della citata legge n. 109 del 1994, in sostituzione delle quali valgono le disposizioni in vigore antecedentemente alla medesima legge n. 109 del 1994.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, della legge 11 febbraio

1994, n. 109, gradua l'operatività nel tempo, fino ad un massimo di due anni, nonché nelle modalità di applicazione, in relazione all'entità, alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori o realizzatori, delle disposizioni in materia di responsabile del procedimento, di programmazione, di progettazione e di garanzia.

5. L'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“ART. 15. — (*Competenze dei consigli comunali e provinciali*). — 1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: ‘i piani finanziari ed i programmi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari’. L'approvazione dei progetti preliminari può produrre gli effetti di cui all'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1”.

6. Al comma 12 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: “di importo superiore a 50.000 ECU” sono sostituite dalle seguenti: “affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, di importo superiore a 200.000 ECU”.

7. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: “manutenzione periodica” sono sostituite dalle seguenti: “manutenzione di pronto intervento”;

*b)* al comma 2, le parole: “progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “progetto preliminare”;

*c)* al comma 4, la parola: “periodica” è soppressa; e sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero a corpo ed a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge”;

*d)* il comma 5 è abrogato.

8. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché per la manutenzione programmata di opere e impianti esistenti".

9. Fino a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sospesa l'applicazione dell'articolo 20, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni. Fino alla medesima data si applicano le disposizioni seguenti:

a) la sentenza di condanna per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazioni e l'ordine pubblico e in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, e 416-bis del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati, al momento dell'inizio delle indagini preliminari, di poteri di rappresentanza di un'impresa e per fatti connessi a tali poteri, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per i seguenti periodi:

1) tre mesi dalla data della sentenza di primo grado;

2) sei mesi dalla data della sentenza di secondo grado;

3) dodici mesi dalla data della sentenza definitiva;

b) la sentenza di condanna pronunciata ai sensi degli articoli 442 e 444, comma 2, del codice di procedura penale è equiparata, ai fini di cui alla lettera a) del presente comma, alla sentenza di secondo grado ».

All'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del

decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, è fissato, per l'esercizio 1995, al 28 aprile 1995.

1-ter. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995" ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

(Imprenditorialità giovanile).

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli

obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui possano partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché

partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 per cento del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle fina-



lità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

#### ARTICOLO 2.

*(Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia).*

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla

legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: « nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ».

### ARTICOLO 3.

#### *(Ricerca applicata).*

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi,

i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese ».

4. È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla norma-

tiva vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 4.

*(Società miste per i servizi pubblici).*

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

4. Le aziende speciali possono stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali per la gestione extraterritoriale delle loro attività limitatamente a comuni confinanti.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate.

8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.

9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, può partecipare al capitale di società finanziarie o di servizi la cui attività sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.

#### ARTICOLO 5.

*(Forniture e appalti pubblici).*

1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal

presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici mesi » e sono soppresse le parole: « e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 ». All'articolo 7, comma 1, le parole: « un unico responsabile » sono sostituite dalle seguenti: « i responsabili » ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: « Il responsabile del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « I responsabili » e dopo le stesse sono inserite le seguenti: « ciascuno per la parte di propria competenza, ». All'articolo 24, comma 3, sono soppresse le parole: « di cui alla presente legge »; all'articolo 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero qualora non comportino un aumento di spesa; ». Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'inte-

resse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relati-

vamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

9. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo. ».

10. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo

18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

11. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

#### ARTICOLO 6.

*(Differimento di termini in materia di lavoro).*

1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è fissata al 1° marzo 1995.

#### ARTICOLO 7.

*(Cessione quota latte).*

1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre sta-

bilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte.

#### ARTICOLO 8.

*(Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM).*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico delle complessive disponibilità attribuite al commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nonché dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed affluite nell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

#### ARTICOLO 9.

*(Riscossione dei tributi).*

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le

richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori.

#### ARTICOLO 10.

*(Finanza locale).*

1. Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 28 aprile 1995.

#### ARTICOLO 11.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 1.

*(Imprenditorialità giovanile).*

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea, nonché dalle

altre aree individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le regioni che ricomprendono i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea, subentrano nelle funzioni del comitato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione delle norme di cui al comma 2, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

4. Gli stanziamenti e le risorse finanziarie comunque disponibili, anche in conti correnti di tesoreria, destinate al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono trasferite alle regioni, e sono ripartite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica tenendo conto della popolazione e del tasso di disoccupazione delle singole regioni.

5. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1995, una società per azioni, denominata « Società per l'imprenditorialità giovanile », cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese ed al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. Al capitale sociale della società

possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse rientrate nella loro disponibilità a seguito delle dismissioni delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 4, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

8. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla

società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

1. 1. Vozza, Campatelli, Serafini, Soriero, Sales, Ferrante, Di Rosa, Mattina, Mattioli, Schettino, Solaroli.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 per cento del capitale stesso.*

1. 2. Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: delle risorse inserire le seguenti: rientrate nelle loro disponibilità a seguito delle dismissioni delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49.*

1. 3. Campatelli, Vozza, Soriero, Sales, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattioli.

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

6-ter. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, alle finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto previsto dal comma 1,

provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

1. 4.

Chiesa.

#### ART. 2.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a consulenti esterni che rispondono con le seguenti: al personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario del Mezzogiorno che risponde.*

2. 1. Campatelli, Bargone, Turrone, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Serafini, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

2. 2. Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Vozza.

#### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

3. 1. Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un importo fino a: è trasferito al con le seguenti: è incrementato di 100 miliardi di lire il.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per il periodo 1995-1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento*



iscritto al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**3. 2.** Campatelli, Aloisio, Mattioli, Di Rosa, Ferrante, Soriero, Vozza, Serafini, Mattina, Schettino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzato o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 *con le seguenti:* al 10 per cento delle somme stanziare per il capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**3. 3.** Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per favorire la più ampia interazione tra la componente industriale delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati, possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili tra imprese industriali o tra imprese artigiane manifatturiere costituite ai sensi dal capo IV della legge 5 ottobre 1991, n. 317, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti e di enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4 della citata legge n. 46 del 1982.

**3. 4.** Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Vozza.

ART. 4.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 1.** Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1995.

**4. 8.**

La Commissione.

*Al comma 5, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) la delibera di autorizzazione a costituire società per azioni e a responsabilità limitata per lo svolgimento di attività complementari o strumentali a quelle istituzionali e ad acquisire partecipazioni nelle società predette;

**4. 2.** Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

d-bis) le convenzioni, gli accordi e i contratti con altri enti locali per la gestione extraparlamentare delle loro attività;

d-ter) la costituzione delle società di cui al comma 4, ovvero la relativa partecipazione azionaria;

d-quater) il trasferimento dei beni immobili forniti dall'amministrazione in dotazione all'azienda speciale e la costituzione di diritti reali sui medesimi beni.

**4. 3.** Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Il divieto di cui all'articolo 60 non si applica nei casi di società cooperative e nei casi in cui il dipendente dell'ente locale, su

indicazione dello stesso ente, assume cariche in società di capitali a partecipazione pubblica, aventi ad oggetto la gestione di pubblici servizi o attività comunque rientranti nei fini istituzionali dell'ente locale. ».

4. 4.

Vozza, Campatelli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione dei lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI SpA, con le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, con le società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e con società private per la gestione di servizi pubblici locali.

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: della GEPI SpA con le seguenti: dei soggetti di cui al comma 6.*

4. 5. Campatelli, Bargone, Turrone, Ferrante, Mattina, Mattioli.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. I Ministeri direttamente interessati alla realizzazione di programmi di lavori socialmente utili esercitano, nei confronti delle società di cui al comma 1, specifici poteri di programmazione e indirizzo, anche attraverso la partecipazione di componenti da essi designati all'interno degli organismi di amministrazione delle società medesime. Gli stessi Ministeri potranno, attraverso la costituzione di una specifica Agenzia, da realizzarsi eventualmente a livello interministeriale, partecipare direttamente alle società di cui al comma 1 purché la quota posseduta, compresa quella di pertinenza degli enti locali, non risulti maggioritaria. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le normative necessarie alla costituzione della predetta Agenzia.

4. 6. Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli.

*Sopprimere il comma 9.*

4. 7. Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 1. Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Forniture e appalti pubblici).*

1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici mesi » e sono soppresse le parole: « e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 ». All'articolo 7, comma 1, le parole: « un

unico responsabile » sono sostituite dalle seguenti: « i responsabili » ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: « Il responsabile del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « I responsabili » e dopo le stesse sono inserite le seguenti: « ciascuno per la parte di propria competenza, ». All'articolo 24, comma 3, sono soppresses le parole: « di cui alla presente legge »; all'articolo 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero qualora non comportino un aumento di spesa; ». Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori

pubblici si applica l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla

soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

9. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo. ».

10. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene

senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

11. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

5. 2.

Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Forniture e appalti pubblici).*

1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 19, comma 2, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 30 giugno 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici mesi » e sono sopresse le parole: « e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 ». All'articolo 7, comma 1, le parole: « un unico responsabile » sono sostituite dalle seguenti: « i responsabili » ed al comma 2,

primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: « Il responsabile del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « I responsabili » e dopo le stesse sono inserite le seguenti: « ciascuno per la parte di propria competenza, ». All'articolo 24, comma 3, sono soppresse le parole: « di cui alla presente legge »; all'articolo 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero qualora non comportino un aumento di spesa; ». Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo

quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.

5. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

6. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di

gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

8. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree a tale scopo destinate dai piani regolatori generali vigenti o adottati. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo. ».

9. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente

decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

10. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

5. 3. Valensise, Paolone, Floresta, Ozza, Paola Martinelli, Viganò, Rosso, Mammola, Aimone Prina.

*Al comma 2, sostituire le parole: agli articoli 8, 12, 32 e 34 con le seguenti: agli articoli 12, 32 e 34.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

« 7. Il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici qualora:

a) a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento, ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) siano state pronunciate a carico dei soggetti di cui alla lettera a), sentenze di condanna per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 126, terzo comma, prima parte, e 416-bis del codice penale;

c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute;

f) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

*7-bis.* La sentenza di condanna di cui al comma 7, lettera b), pronunciata a carico di soggetti che, nei due anni precedenti la condanna medesima, siano stati titolari di poteri di rappresentanza di un'impresa, o della qualifica di direttore tecnico di un'impresa per fatti connessi a tali poteri o qualifica, determina per detta impresa il divieto di partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per:

a) tre mesi dalla data della sentenza di primo grado;

b) tre mesi dalla data della sentenza di secondo grado;

c) tre mesi dalla data della sentenza definitiva.

*7-ter.* Per le sentenze di condanna di cui al comma 7-bis, pronunciate nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, i divieti di partecipazione di cui al comma 7-bis decorrono dalla data di entrata in vigore della legge medesima; in caso di più sentenze di primo grado, ovvero di secondo grado, ovvero definitive, pronunciate, nei confronti della stessa persona o nei confronti di persone diverse facenti capo alla stessa impresa, i divieti sono fissati nella misura massima del doppio di quanto previsto al comma 7-bis, lettere a), b) e c).

*7-quater.* Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli articoli 444, comma 2, e 442 del codice di procedura penale sono equiparate, ai fini delle disposizioni di cui al comma 7-bis, a sentenze di primo grado.

*7-quinquies.* Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui ai commi 7 e 7-bis per le modalità, i mezzi di prova ed i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui al comma 7, lettera b), e al comma 7-bis, oltre alle sanzioni dell'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.

*7-sexies.* Sono abrogati l'articolo 20, comma 1, numeri 2 e 4 e l'articolo 21, comma 1, numero 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, mentre restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ».

*9-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, e 7-sexies dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 7. Bargone, Campatelli, Bartolich,

Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Al comma 2, sostituire le parole: della citata legge n. 109 del 1994 con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.*

\* 5. 8.

Acquarone.

*Al comma 2, sostituire le parole: della citata legge n. 109 del 1994 con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.*

\* 5. 9. Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.*

\*\* 5. 10. Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.*

\*\* 5. 11.

Acquarone.

*Al comma 4, sostituire le parole: di progettazione con le seguenti: di redazione del piano di manutenzione dei lavori e delle loro parti e della verifica degli elaborati progettuali.*

5. 12. Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Al comma 4, dopo le parole: di garanzia aggiungere le seguenti: per le quali si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti.*

5. 13. Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Sopprimere il comma 5.*

5. 14.

Turrone, Scalia, Mattioli.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito con il seguente:

« ART. 15. — (Competenze dei consigli comunali e provinciali). — 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari ed i programmi" sono sostituite dalle seguenti: "i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari", e dopo le parole: "i piani territoriali e urbanistici"



sono inserite le seguenti: "i piani particolareggiati e i piani di recupero" ».

5. 15.

Turroni, Scalia, Mattioli.

*Al comma 5, al capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

5. 16.

Turroni, Scalia, Mattioli.

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

5. 17.

Acquarone.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.

5. 18.

Acquarone.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclu-

sione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

5. 19.

Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turroni, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

5. 20.

Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turroni, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come mo-

dificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree a tale scopo destinate dai piani regolatori generali vigenti o adottati. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo. ».

**5. 21.** Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di pro-

gramma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

**5. 22.** Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

**5. 23.** Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turrone, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati a norma ed in esecuzione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

**5. 24.** Bargone, Campatelli, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia,

Turroni, Vigni, Zagatti, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

5. 25.

Chiesa.

*Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:*

ART. 5-bis.

*(Interventi a favore del recupero edilizio).*

1. Con l'obiettivo di promuovere un programma di interventi per il recupero edilizio, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

« 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale, in via prioritaria, degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione, da condomini, da proprietari singoli e da consorzi tra i soggetti suddetti, nonché degli interventi di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.

1-bis. I fondi di cui alla citata legge n. 60 del 1963 possono essere altresì destinati alla corresponsione di contributi alle imprese di costruzione per la parziale copertura del costo del lavoro per i giovani assunti in prima occupazione e per la

retribuzione dei lavoratori impegnati in corsi di formazione per il periodo massimo di due mesi.

1-ter. Gli alloggi recuperati con i contributi del presente articolo, se abitati dal proprietario, non possono essere alienati per un periodo minimo di otto anni; altrimenti sono concessi in locazione per un importo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ».

2. Ai fini della promozione del programma di interventi per il recupero edilizio di cui al comma 1, le regioni utilizzano una quota delle risorse a loro attribuite che risultano giacenti nella Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, per la costituzione di un apposito fondo presso la presidenza della giunta regionale. Le regioni definiscono modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei destinatari.

3. Nell'individuazione dei destinatari di cui al comma 2, la priorità viene assegnata ai seguenti interventi:

a) interventi diretti al recupero abitativo di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) interventi in zone sismiche e di adeguamento antisismico;

c) interventi inseriti nei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 398 del 1993;

d) interventi diretti all'adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEE, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, nonché diretti al risparmio energetico, di cui agli articoli 8 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

e) interventi diretti all'immissione sul mercato degli alloggi attualmente sfitti;

f) interventi relativi ad immobili ricompresi nelle categorie catastali A4 ed A3.

## ART. 5-ter.

(Sostituzione dello Stato  
alle regioni inattive).

1. Qualora la regione non provveda alla costituzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il CIPE ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente, delle somme ad essa assegnate in virtù del comma 1 dell'articolo 5-bis. Le somme revocate vengono utilizzate per la costituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. 01. Scalia, Mattioli, Turroni, Galletti, Canesi, Melandri.

## ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, la sospensione del pagamento delle imposte si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate, ancorché poste in liquidazione coatta amministrativa.

1-ter. Il versamento delle imposte spese deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte dei debitori, viene ad esaurirsi il credito vantato.

1-quater. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,

n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* 8. 1.

Battaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, la sospensione del pagamento delle imposte si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate, ancorché poste in liquidazione coatta amministrativa.

1-ter. Il versamento delle imposte spese deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte dei debitori, viene ad esaurirsi il credito vantato.

1-quater. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* 8. 2.

Castellani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, la sospensione del pagamento delle imposte si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle

società dal medesimo controllate, ancorché poste in liquidazione coatta amministrativa.

*1-ter.* Il versamento delle imposte spese deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte dei debitori, viene ad esaurirsi il credito vantato.

*1-quater.* I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* 8. 3.

Pezzoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, la sospensione del pagamento delle imposte si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate, ancorché poste in liquidazione coatta amministrativa.

*1-ter.* Il versamento delle imposte spese deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte dei debitori, viene ad esaurirsi il credito vantato.

*1-quater.* I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* 8. 4.

Vigneri.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, la sospensione del pagamento delle imposte si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate, ancorché poste in liquidazione coatta amministrativa.

*1-ter.* Il versamento delle imposte spese deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte dei debitori, viene ad esaurirsi il credito vantato.

*1-quater.* I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* 8. 5.

Godino, Leonardelli, Molinaro.

#### ART. 10.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

*1-quater.* Per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, per i quali è dovuto il pagamento della tassa prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province non possono pretendere alcun canone di concessione.

*1-quinquies.* I canoni per la concessione del posteggio, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 marzo 1991, n. 112, sono

deliberati dal consiglio comunale, fatte salve le esclusioni di cui al comma 1-*quater*, esclusivamente in seguito all'avvenuta deliberazione delle regioni in merito agli indirizzi ed in conformità a questi.

1-*sexies*. Le regioni deliberano gli indirizzi in merito all'applicazione e alle tariffe riferiti al canone per la concessione dei posteggi, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 marzo 1991, n. 112, entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di applicazione dei canoni; i comuni, in base alle direttive regionali, determinano le tariffe relative ai canoni entro il 31 ottobre successivo.

**10. 1.** Galdelli, Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, De Murtas, Voccoli.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

1-*quater*. Nelle ipotesi in cui, in relazione all'assenza temporanea dei soggetti autorizzati all'occupazione di spazi ed aree pubbliche dai suoli loro assegnati, venga consentito ad altri di occupare i posti vacanti, qualora i titolari abbiano già assolto anticipatamente il tributo, i comuni e le province non possono pretendere da chi sostituisca i titolari alcun versamento.

1-*quinqies*. Nei casi in cui il soggetto preventivamente autorizzato non abbia già assolto il tributo, colui che lo sostituisce è tenuto a versare il medesimo importo che sarebbe stato normalmente riscosso dal comune o dalla provincia.

**10. 2.** Galdelli, De Murtas, Voccoli, Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

1-*quater*. Gli importi, riferiti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deliberati dai comuni entro il 31 dicembre 1994, rideterminando le tariffe

relative a talune fattispecie per l'esercizio 1995, ai sensi del comma 11-*ter* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, non devono risultare superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe riscosse nel 1994 per le medesime fattispecie di occupazione.

**10. 3.** Galdelli, De Murtas, Voccoli, Carazzi, Luigi Marino, Guerra, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

1-*quater*. — 1. Il termine per l'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 3, 56 e 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è fissato al 30 giugno 1995 e, fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, sono applicate le norme e le tariffe previgenti; a decorrere dal 1° gennaio 1996, in carenza dell'approvazione dei regolamenti previsti, si applicano comunque le tariffe massime di cui ai relativi articoli del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

**10. 4.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Agostini, Cennamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

1-*quater*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale o comunale, con modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, oppure mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla provincia o al comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotonda-

mento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è, invece, superiore. I competenti organi comunali o provinciali, con l'adozione di apposito atto deliberativo, possono disciplinare i tempi del pagamento dovuto scegliendo anche la forma dilazionata per trimestri ».

**10. 5.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cenamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* All'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato dei comuni sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi ».

**10. 6.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cenamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

*1-quater.* All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per i passi carrabili e gli accessi di ogni tipo, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. I passi carrabili e gli accessi assoggettati al pagamento della tassa sono esclusivamente quelli per i quali sia richiesta ed autorizzata l'apposizione di relativo cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante i passi carrabili e gli accessi medesimi.

5. La tassa è rapportata alla misura lineare della larghezza del passo carrabile

o dell'accesso, computata sulla base dell'equivalenza del metro lineare al metro quadrato ».

*1-quinquies.* All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, i commi 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.

**10. 7.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cenamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Per le occupazioni permanenti di aree destinate dai comuni e dalle province allo stanziamento di automezzi, imbarcazioni e natanti, biciclette o altri mezzi diversi, adibiti a servizi di trasporto, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento. Per tali occupazioni, per le quali sia regolarmente assolto il pagamento della tassa, i comuni e le province non possono ulteriormente pretendere alcun canone di concessione. I canoni per la concessione del posteggio, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 marzo 1991, n. 112, sono deliberati dai competenti consigli comunali e provinciali, fatte salve le esclusioni di cui sopra, solo a seguito dell'avvenuta approvazione dei provvedimenti di indirizzo da parte delle regioni di riferimento. Le regioni determinano gli indirizzi in merito alle modalità applicative e alle tariffe, riferiti al canone per la concessione dei posteggi, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 marzo 1991, n. 112, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione dei canoni; i comuni e le province, sulla base delle direttive regionali, deter-

minano le tariffe relative ai canoni entro il 31 ottobre successivo ».

- 10. 8.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cennamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* All'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le occupazioni di durata superiore ai sei mesi, nell'anno solare, la tariffa di riferimento è quella di cui al comma 1 dell'articolo 44, rapportata all'effettivo periodo di occupazione ».

- 10. 9.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cennamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* All'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Per il complesso delle occupazioni di suolo pubblico, realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime ».

- 10. 10.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cennamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Nel caso in cui le province ed i comuni, per il 1995, abbiano deliberato

di applicare nuove tariffe, la condizione contenuta nel comma 11-ter dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, secondo la quale il gettito complessivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'anno 1995, non deve essere inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis, va intesa nel senso che il predetto gettito deve essere pari a quello realizzato nel 1993 incrementato del 50 per cento. La condizione, contenuta nello stesso comma 11-ter, dell'aumento non superiore al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente, va intesa nel senso che l'aumento non può essere superiore al 25 per cento delle tariffe in vigore nel comune per l'anno 1994.

- 10. 11.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cennamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale o comunale, con modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, oppure mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla provincia o al comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è, invece, superiore. I competenti organi comunali o provinciali, con l'adozione di apposito atto deliberativo, possono disciplinare i tempi del pagamento dovuto scegliendo anche la forma dilazionata per trimestri ».

- 10. 12.** Manca, Campatelli, Solaroli, Ferrante, Mariani, Agostini, Cennamo, Brunale, Magda Negri, Sitra, Turci, Vannoni.



## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali in materia di gestione dei servizi pubblici di comuni e province, prevede che, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sia possibile ricorrere alla costituzione di società per azioni, ponendo la condizione che tali società siano « a prevalente capitale pubblico locale »;

considerato che, successivamente, il comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1993) ha autorizzato le province e i comuni a costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria del capitale pubblico locale;

ricordato che, per agevolare la costituzione di tali società il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ha esentato da ogni imposta i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati da enti locali a favore delle società stesse e ridotto alla metà gli oneri previsti per i periti ed i notai che intervengano nella procedura (articolo 13-bis);

considerato che, al medesimo fine, il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 498 del 1992 ha esteso le disposizioni agevolative di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (cosiddetta « legge Amato ») alle operazioni di conferimento di aziende, complessi aziendali o rami di essi e di ogni altro bene effettuate dagli enti locali al fine di costituire delle società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, e che venne ulteriormente ri-

dotto da 100 a 10 milioni l'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, qualora l'operazione venisse perfezionata entro il 31 dicembre 1994;

rilevato che appare opportuno consentire anche nel 1995 agli enti locali di costituire società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente misure volte ad incentivare fiscalmente gli enti locali per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, in particolare differendo il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'articolo 12 della legge n. 498 del 1992.

(9/1942/1). Gilberti, Campatelli, De Rosa, Piergiorgio Martinnelli, D'Aimmo.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (Atto Camera n. 1942), all'articolo 3 (*Ricerca applicata*), stabilisce il trasferimento al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore degli enti di ricerca pubblici per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati,

invita il Governo

ad escludere dal calcolo delle somme da trasferire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le quote degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare riservate per il personale degli enti di ricerca pubblici.

(9/1942/2). Moioli Viganò, Monticone.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO  
1995, N. 28, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA  
DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI (1944)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, e 30 novembre 1994, n. 660.

MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

*al comma 1, la parola: « residui » è  
soppressa;*

*al comma 3, le parole: « inferiore al 25  
per cento » sono sostituite dalle seguenti:  
« superiore al 60 per cento »; e sono ag-  
giunte, in fine, le parole: « Le regioni a loro  
volta assegnano il contributo entro tre  
mesi dal ricevimento »;*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Alle regioni Lazio e Campania è  
altresì corrisposto un contributo decennale  
complessivo rispettivamente di lire 48 mi-  
liardi e di lire 22 miliardi annue per la  
copertura dei relativi disavanzi di cui al  
comma 1. Si applicano le disposizioni di  
cui al comma 4 »;*

*al comma 4, dopo le parole: « decreto  
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, » sono  
inserite le seguenti: « nominati dalle regio-  
ni, »; e le parole da: « e sulla loro capaci-  
tà » fino alla fine del comma sono sopprese;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*« 5. Ai fini della erogazione del contri-  
buto di cui al comma 2, le regioni tra-  
smettono al Ministero dei trasporti e della  
navigazione apposita certificazione da cui  
risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al  
comma 1. Le modalità per la struttura la  
redazione e la presentazione delle certifi-  
cazioni sono stabilite con decreto del Mi-  
nistro dei trasporti e della navigazione, di  
concerto con il Ministro del tesoro da  
emanare entro sessanta giorni dalla data  
di entrata in vigore della legge di conver-  
sione del presente decreto. Le regioni tra-  
smettono la certificazione entro tre mesi  
dall'emanazione del suddetto decreto. De-  
corso il predetto termine, il contributo  
viene ripartito tra le sole regioni adem-  
pianti »;*

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*« 5-bis. In attesa della trasmissione  
della certificazione di cui al comma 5, il  
Ministro dei trasporti e della navigazione,*

entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato per il 1993, salvo conguaglio »;

*al comma 6, dopo le parole: « dalla regione o dall'ente locale, » sono inserite le seguenti: « in qualità di enti concedenti, »; e le parole da: « non siano stati effettuati » fino a: « relativi ai disavanzi e » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi »;*

*i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:*

« 7. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.

8. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 7, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

8-bis. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 7 e 8, le regioni possono rivalersi sulle aziende.

8-ter. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 10-bis. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « Ministro del tesoro, » sono inserite le seguenti: « sentite le regioni interessate, »;*

*al comma 2, le parole: « 240 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 150 miliardi »;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento »;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi

e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento dal rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-bis. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento ».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. — (Trasporti rapidi di massa). —

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:

a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le aree urbane;

d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e prosegue l'attività delle medesime commissioni utilizzando mezzi e risorse previsti dalle disposizioni citate.

5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, all'alinea, dopo le parole:*  
« Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti » sono inserite le seguenti: «,

salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, »;

*al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: « e che siano sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 »;*

*al comma 5, capoverso 1, all'alinea, dopo le parole: « all'atto della domanda » sono inserite le seguenti: « da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 »;*

*al comma 5, capoverso 1, lettera c), le parole: « concorso dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « contributo previsto dalla presente legge »;*

*al comma 5, capoverso 1, lettera d), le parole: « il concorso dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « il concorso previsto dalla presente legge »;*

*al comma 5, capoverso 2, dopo la parola: « preliminare, » sono inserite le seguenti: « dal preventivo di spesa, »; e le parole: « dallo studio di impatto ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto »;*

*al comma 9, capoverso 1, dopo le parole: « presente legge, » sono inserite le seguenti: « qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'ammi-*

*nistrazione comunale competente, »; e le parole: « , e dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono soppresse.*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, dopo le parole: « A decorrere dal 1° agosto 1994 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 1995 ».*

*L'articolo 15 è soppresso.*

*L'articolo 16 è soppresso.*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi residui di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo



1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dalla avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideeterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideeterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideeterminati e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende.

5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 marzo 1995, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 28 febbraio 1995.

6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi e risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

7. Per l'esercizio 1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.

8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque

meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi e i costi sia inferiore al 15 per cento.

9. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 7 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

10. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 2.

*(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per

cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.

4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede, rispettivamente, per lire 660 miliardi e per lire 240 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

#### ARTICOLO 3.

*(Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico).*

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 4 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 28 febbraio 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 30 aprile 1995.

2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle

modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti d'impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

5. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi an-

cora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

#### ARTICOLO 4.

*(Trasporti rapidi di massa).*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è composta dai seguenti membri, nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

- a) un avvocato dello Stato;
- b) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) due dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione, uno dei lavori pubblici e dell'ambiente ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- d) tre esperti in materia di trasporti;
- e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, designato dal presidente della Conferenza medesima.

3. Sono soppresse la commissione costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

4. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855, e all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, nonché le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito dalla legge 28 dicembre 1936, n. 2424, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di nominare i commissari ed i vice commissari governativi anche tra persone estranee alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di provata capacità e professionalità.

#### ARTICOLO 5.

##### *(Trasporti pubblici locali).*

1. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1993 e 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992. Una quota di tale

disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.

2. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.

3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

#### ARTICOLO 6.

##### *(Interporti).*

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 nel 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: « gli interporti di primo e di secondo livello » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti ».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese di-

sponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60 per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale ».

6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 5 - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli

interporti secondo i principi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione deve essere allegato lo studio di impatto ambientale ».

7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.

2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ».

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui all'articolo 4 ».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27

della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: « o concessionarie ».

#### ARTICOLO 7.

*(Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici).*

1. A decorrere dal 1° agosto 1994 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

#### ARTICOLO 8.

*(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali).*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

## ARTICOLO 9.

*(Disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale).*

1. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 30 giugno 1995.

## ARTICOLO 10.

*(Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna).*

1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

## ARTICOLO 11.

*(Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana).*

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « alla guida » sono inserite le seguenti: « e alla velocità » ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: « limiti di guida » sono inserite le seguenti: « e di velocità ».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: « degli autoveicoli e »;

c) è soppresso il comma 3.

3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.

4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

## ARTICOLO 12.

*(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).*

1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994 possono esserlo entro l'anno 1995.

## ARTICOLO 13.

(*Ferrovie dello Stato S.p.a.*).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

## ARTICOLO 14.

(*Aggiornamento carte circolazione*).

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

## ARTICOLO 15.

(*Parcheggi*).

1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli

stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli.

5. I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi possono concedere, previa determinazione dei relativi criteri, il diritto di superficie su aree comunali, purché non ubicate in zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da destinare,



fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 7, a pertinenza di immobili privati, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. In attuazione di detta facoltà i comuni sono tenuti ad emanare entro il 30 settembre, con cadenza triennale, previo parere del consiglio di circoscrizione, un bando aperto a residenti o dimoranti nel territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo riguardo al ripristino ambientale; all'arredo urbano e ai collegamenti con la viabilità; al numero dei mandanti o acquirenti; alle qualità del progetto proposto; ai tempi di realizzazione; al programma di manutenzione. La domanda di ammissione alla assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare elaborato da un professionista iscritto all'albo di appartenenza, contenente schemi grafici ed una relazione concernente le soluzioni per la sicurezza statica in relazione all'indagine geologica; lo spostamento delle reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi e metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici. Ai fini dell'assegnazione delle aree devono essere presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione bancaria sul cento per cento dell'importo dei lavori principali ed accessori, nonché in una polizza assicurativa per danni agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico finanziario previsto per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione

delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti;

e) il corrispettivo della concessione del diritto di superficie;

f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel tempo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della convenzione di cui al comma 5.

7. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul soprasuolo o sul sottosuolo di aree di proprietà comunale per realizzare parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti o dimoranti proprietari o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato a residenti o comunque dimoranti nel territorio del comune non proprietari, anche riuniti in associazioni o cooperative. Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano associazioni o cooperative di residenti o dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati. I membri delle predette associazioni o cooperative diventano in tal caso contitolari del diritto di superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il residente o dimorante non proprietario godeva della porzione di fabbricato per il quale sia divenuto contitolare del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarità deve essere attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi

titolo di detta porzione, alla associazione o cooperativa costituita fra non proprietari. Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a quello risultante dalla convenzione di cui al comma 5.

8. Le opere di cui al comma 5 sono soggette ad autorizzazione gratuita.

9. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso.

10. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 e 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni. ».

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. La rideterminazione dei costi *standard* e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla citata legge n. 122 del 1989, è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Per il 1994, il bando di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al

comma 2 del presente articolo. Le assegnazioni devono avvenire entro i successivi centottanta giorni.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione del diritto di superficie delle aree.

5. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, le società di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi di interscambio, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, su aree di propria disponibilità, con esclusione dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono soppresse le parole: « La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7 ».

7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

8. All'articolo 4, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di cui al comma 1 resta determinato sulla base degli elementi previsti dall'articolo 3,

comma 3, anche nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di entrata indicate nel piano economico finanziario ».

## ARTICOLO 16.

*(Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi).*

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta giorni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede a revocare le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi di cui rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.

## ARTICOLO 17.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

## ART. 2.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

2. 2.

Sanza.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: esercenti i servizi di cui al comma 1.*

2. 1.

Sanza.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 3-bis, 10-bis, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annui a decorrere dal 1995 si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscrit-

to su detto capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

**2. 3 (nuova formulazione).**

Le Commissioni.

ART. 3.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 1995 con le seguenti: 31 marzo 1995.*

**3. 2.**

Governo.

*Al comma 5, dopo le parole: cui si provvede inserire le seguenti: quanto a lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996,.*

**3. 3.**

Governo.

ART. 4.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: e prosegue l'attività fino alla fine del comma con le seguenti: che conseguentemente sono soppresse.*

**4. 2 (nuova formulazione).**

Le Commissioni.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, al sesto comma, sono soppresse le parole: « , nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente,»; e dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

« I maggiori introiti derivanti dai sovrapprezzi di cui al quinto comma sono utilizzati per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 ».

**4. 1.** Galletti, Angelini, Marengo, Perale, Mammola, Devecchi, Bosisio, Boghetta, Birigotti, Perticaro.

ART. 5.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1993 e 1994 con le seguenti: Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.*

**5. 1.**

Le Commissioni.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: e che siano sottoposte con le seguenti: nonché le aree sottoposte.*

**6. 4.**

Le Commissioni.

*Al comma 5, al capoverso 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente con le seguenti: con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.*

**6. 5.**

Le Commissioni.

*Al comma 5, capoverso 1, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: da presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.*

\* **6. 1.**

Governo.

*Al comma 5, capoverso 1, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: da presentare entro 90 giorni dalla pubblica-*

zione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

\* 6. 2.

Canavese.

*Al comma 5, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: il concorso previsto con le seguenti: il contributo previsto.*

6. 6.

Le Commissioni.

*Al comma 5, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: da redigersi secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.*

6. 3.

Governo.

ART. 11.

*Al comma 4, sopprimere le parole: codice della strada, approvato con.*

11. 1.

Le Commissioni.

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro l'anno 1995 con le seguenti: entro l'anno 1996.*

12. 1.

Governo.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE.

*Sopprimere le parole: e di parcheggi.*

Tit. 1.

Le Commissioni.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO  
1995, N. 29, RECANTE RIORDINO DELLE FUNZIONI IN  
MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT (1945)*

---





ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562 e 30 novembre 1994, n. 661.

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « in materia turistica e alberghiera » sono soppresse;*

*al comma 3, all'alinea, dopo le parole: « in materia di spettacolo » sono inserite le seguenti: « , nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse »; e le parole da: « Con il decreto » fino a: « seguenti funzioni: » sono sostituite dalle seguenti: « In materia di spettacolo alle regioni sono trasferite le seguenti funzioni: »;*

*al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo per le quali le competenze non siano riservate allo Stato; »;*

*al comma 3, lettera c), le parole: « e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale » sono sostituite dalle seguenti: « , premi, concorsi, rassegne, corsi, attività sperimentali e di promozione culturale e altre manifestazioni »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*« 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede a precisare obiettivi, funzioni, enti ed attività in ordine ai quali le competenze in materia di spettacolo sono riservate allo Stato ed a stabilire i criteri per l'attribuzione allo Stato di eventuali poteri sostitutivi e perequativi, determinando altresì le scadenze temporali, anche differenziate, per il trasferimento alle regioni delle competenze residue. Con il medesimo decreto si procede al graduale trasferimento alle regioni, da completare entro il 31 dicembre 1997, dei necessari mezzi finanziari »;*

*il comma 9 è sostituito dai seguenti:*

« 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche nazionali e comunitarie versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di lire 50 miliardi per l'anno 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

9-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

*al comma 10, le parole:* « sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 9 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), dopo la parola:* « definizione » *sono inserite le seguenti:* « , sulla base di una programmazione triennale, »;

*al comma 1, lettera g), le parole:* « , salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) »;

*al comma 1, lettera h), le parole da:* « in ragione di competenze concordate » *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* « per la parte assegnata allo Stato nell'ambito della ripartizione delle competenze di cui all'articolo 1, comma 5 »;

*al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« h-bis) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione alla disposizione di cui al presente comma ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, » e dopo le parole: « province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;*

*al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria. »; e le parole: « la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale; il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono validi anche per le corrispondenti versioni dei film in lingua tedesca e in lingua francese »;*

*al comma 2, lettera b), le parole da: « In attesa del riordino » fino alla fine della lettera sono soppresse;*

*al comma 2, le lettere d) ed e) sono soppresse;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due rappresentanti delle categorie di settore, nonché da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti: "dei componenti". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate ed in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di

Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari Paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

2-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni.

2-quinquies. Gli articoli 9, 14 e 19, comma 5, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

All'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'affidamento della gestione del fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « nelle more dell'eman-

zione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti classificate ad una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso »;

*al comma 2, capoverso, quarto periodo, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »; e dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di conservazione delle schede di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996 »;*

*dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti”.

2-ter. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni” ».

*All'articolo 9, al comma 2, le parole: « 31 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1995 ».*

*All'articolo 10:*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: “A decorrere dal 1° febbraio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 1997” »;

*al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali pubbliche possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assumere direttamente per il tramite di agenti e di procuratori, sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli nei limiti delle disponibilità di bilancio »;*

*dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo, dalla quale sono esclusi i ristorni e i contributi governativi, deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei

diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo”.

7-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte ad incentivare la produzione nazionale cinematografica è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro i termini previsti dal presente decreto, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo” »;

al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo ».

All'articolo 11, al comma 2, capoverso, ultimo periodo, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (Promozione del turismo giovanile). — 1. Tra i servizi di rilevante

valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) e dal Centro turistico studentesco e giovanile (CTS).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono inseriti l'AIG e il CTS ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate « regioni », tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede

a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

c) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale, fatta salva la competenza dello Stato per le attività e gli enti di interesse nazionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari, sulla base dei programmi an-

nuali di sostegno alle attività di cui al comma 3 che verranno proposti dalle singole regioni.

6. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra lo Stato e le regioni.

7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali e comunitarie da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica. Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla ge

stione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

10. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9.

#### ARTICOLO 2.

*(Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).*

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della

Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati, avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenze concordate con le regioni, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali



già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

#### ARTICOLO 3.

*(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).*

1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e

dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti fra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonché tra rappresentanti delle associazioni degli utenti. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione è composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonché quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinarie di interventi finanziari pubblici;

d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è

nominato il consiglio di amministrazione dell'ENIT che esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990, n. 292. Il consiglio, composto dal presidente e da cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio procede, entro sei mesi dal suo insediamento, alla riforma e al riordino dell'Ente, anche con riferimento alla rete delle sedi estere. Ai fini del riordino di tale rete è autorizzata la stipula di apposite convenzioni per unificare le strutture dell'ENIT con quelle dell'Istituto per il commercio estero e di altri enti pubblici operanti nel settore della promozione; possono essere costituite società anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

e) l'ENIT può costituire o partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero partecipare ad accordi di programma al fine anche di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

#### ARTICOLO 4.

*(Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie

legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

#### ARTICOLO 5.

*(Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

#### ARTICOLO 6.

*(Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).*

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 7, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

#### ARTICOLO 7.

*(Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali

e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

#### ARTICOLO 8.

*(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere).*

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

#### ARTICOLO 9.

*(Agevolazioni per le attività dello spettacolo).*

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli

interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato per le attività dello spettacolo al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.

#### ARTICOLO 10.

*(Disposizioni particolari).*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

« 4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, due delle componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, tre delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del medesimo comma ».

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocimento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonché in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dalla autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel

rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro — Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

6. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994 ».

7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a va-

lere sullo stesso fondo, » sono sostituite dalle seguenti: « In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento — con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche — e di sostegno, rispettivamente, per le industrie tecniche e le sale cinematografiche, »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo ».

8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: « per lo stesso numero di sale » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico ».

9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

10. Per la realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'Ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 11.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. ».

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione. ».

#### ARTICOLO 12.

(Promozione del turismo giovanile).

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo

comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserita l'AIG.

#### ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### ART. 1.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, e comunque tutte le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 nonché gestione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte assegnata allo Stato nell'ambito della ripartizione delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6.

1. 4.

Le Commissioni.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Con il medesimo decreto si procede a trasferire gradualmente alle regioni, che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro as-

segnate e abbiano individuato idonee risorse finanziarie, i necessari mezzi finanziari. Tale trasferimento deve essere completato entro il 31 dicembre 1997.

1. 5.

Le Commissioni.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1996.

1. 6.

Le Commissioni.

Sostituire i commi 9 e 9-bis con i seguenti:

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce entro sessanta giorni il fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche nazionali e private versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi di lire per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento delle qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, viene ripartito annualmente tra le regioni medesime il 70 per cento del fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente

30 per cento del fondo è ripartito, con i medesimi criteri, nella misura del 15 per cento tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5b, mentre il restante 15 per cento viene versato al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per la realizzazione di azioni cofinanziate dall'Unione europea nel settore.

9-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1.

Governo.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 50 miliardi con le seguenti: di lire 39 miliardi.

1. 2.

Le Commissioni.

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: a lire 50 miliardi con le seguenti: a lire 39 miliardi.

1. 3.

Le Commissioni.

ART. 2.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Le somme relative ai rimborsi dei mutui concessi al settore turistico-ricettivo nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dell'intervento ordinario per le aree depresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreto del Ministro del tesoro

al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1994 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi per essere utilizzate per le finalità di cui al comma 3-bis.

2. 2.

Governo.

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: avanzate dalla rispettiva categoria con le seguenti: destinati agli stessi membri.

3. 5.

Governo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì subordinata a nulla osta la proiezione in pubblico ovvero la trasmissione televisiva dei telefilm e delle opere per la televisione di qualsiasi lunghezza e su qualsiasi supporto prodotti, nonché la vendita o il noleggio di video cassette e di video dischi, contenenti opere filmiche, teatrali oppure per la televisione compresi i disegni animati e i telefilm.

3. 1.

Monticone, Zen, Mazzuca.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì subordinata a nulla osta la proiezione in pubblico e la trasmissione televisiva di ogni opera audiovisiva, di qualsiasi lunghezza e su qualsiasi supporto, prodotta per la televisione.

3. 10.

Le Commissioni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È abrogato l'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161. Al quinto comma dell'articolo 6 della legge



21 aprile 1962, n. 161, la parola: « concesso » è sostituita con la seguente: « negato ».

3. 2.

Monticone, Zen.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;*

3. 12.

Le Commissioni.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: organi dell'Ente inserire le seguenti: teatrale italiano.*

3. 11.

Le Commissioni.

*Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: da due rappresentanti delle categorie di settore.*

3. 3.

Monticone, Zen.

*Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: da due rappresentanti delle categorie di settore con le seguenti: da due esperti di cultura cinematografica, scelti tra critici, studiosi e autori.*

3. 13.

Le Commissioni.

*Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: categorie di settore aggiungere le seguenti: con voto consultivo.*

3. 7.

Governo.

*Al comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.*

3. 4.

Mele.

*Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.*

3. 8.

Le Commissioni.

*Al comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: gli articoli 9 inserire le seguenti: 12, commi 1 e 2,.*

3. 9.

Le Commissioni.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, viene gestito dal Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ed organizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale SpA o da altre banche, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, attraverso la predisposizione di idoneo schema-tipo delle convenzioni di cui al comma 1, le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, la misura dei medesimi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

4. 1.

Servodio.

ART. 7.

*Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da:* a cura del gestore fino alla fine del comma con le seguenti: o dei suoi collaboratori, deve essere sottoscritta dal cliente; per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per 24 mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza i nominativi e la nazionalità delle persone alloggiate nonché le date di arrivo e di partenza di esse.

7. 1.

Governo.

ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici. Sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici;

b) le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico;

c) le agenzie di viaggio e turismo;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) le imprese di gestione di impianti a fune;

f) i pubblici esercizi localizzati in zone ad elevata vocazione turistica. Tali zone sono individuate dalla regione competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma ».

8. 02. Carli, Evangelisti, Manzini, Viviani, Caveri.

ART.10.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* possono stipulare *inserire le seguenti:* , nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro,.

10. 6.

Le Commissioni.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* assumere direttamente per il tramite con le seguenti: assumere o direttamente o per il tramite.

10. 7.

Le Commissioni.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 1995 è consentito

agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

10. 2.

Le Commissioni.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: « Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata » inserire le seguenti: « nell'esercizio finanziario 1995-1996 ».

10. 3.

Le Commissioni.

*Al comma 7-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , dalla quale sono esclusi i ristorni e i contributi governativi,.*

10. 4.

Le Commissioni.

*Al comma 7-ter, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: entro i termini previsti dal presente decreto con le seguenti: entro il termine di cinque anni.*

10. 5.

Le Commissioni.

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11-bis. Nella tabella A della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito apposito stanziamento di lire 4.500.000.000 per il 1995 nonché di analogo importo per il 1996 e 1997, da assegnare ed erogare in parti uguali all'amministrazione provin-

ciale di Lecce, all'amministrazione provinciale di Bari e al comune di Sanremo per le spese di funzionamento delle rispettive istituzioni concertistico-orchestrale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1997 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 1. Nardini, Viale, Lopedote Gadelata, Servodio, Magrone, Taurino, Barbieri, Lia, Voccoli, Bolognesi, Vendola, Boffardi, Commisso, Vignali.

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché le agenzie di viaggio, i *tour operators* e gli altri soggetti operativi nell'ambito della commercializzazione del prodotto turistico siano tenuti al rispetto della convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia (con particolare riferimento agli articoli 28 e 34), ed operino per impedire e contrastare ogni forma di turismo sessuale e di sfruttamento della prostituzione, segnatamente quella riguardante i minori.

(9/1945/1).

Gritta Grainer, Rizza.

La Camera,

considerato che dal momento dell'approvazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, nota come legge quadro per il

turismo, ad oggi sono passati 12 anni, nei quali molto è cambiato nell'organizzazione del turismo;

che la legge quadro definiva quali imprese turistiche esclusivamente quelle ricettive mentre, nel frattempo, lo sviluppo del turismo ha portato all'affermazione di una pluralità di soggetti imprenditoriali, che hanno diritto di far parte, a pieno titolo, dell'attività turistica;

che è ormai improcrastinabile la riforma della legge quadro per quanto riguarda la definizione di impresa turistica estendendola alle imprese « che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici »;

che come imprese turistiche debbono essere identificate le imprese esercenti stabilimenti balneari, le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico, le agenzie di viaggio e turismo, le imprese di gestione di impianti di risalita e infine i pubblici esercizi localizzati in zone ad elevata vocazione turistica;

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative per pervenire in tempi brevi alla definizione di un disegno di legge quadro per il turismo che affronti sia il problema specifico della definizione di impresa turistica, che più in generale la ridefinizione dell'intera disciplina del comparto.

(9/1945/2).

Carli, Peraboni, Caveri, Servodio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

rilevato che il provvedimento introduce talune modificazioni alla disciplina vigente relativa al settore cinematografico;

considerato che quest'anno cade il centenario della nascita del cinema;

considerata l'esigenza di assicurare la piena realizzazione dell'esposizione multimediale « La Città del cinema », progettata dall'Ente Cinema spa e dedicata al cinema italiano nell'ambito delle celebrazioni del centenario, nonché l'esigenza di consentire l'apertura della suddetta esposizione al pubblico fino a tutto il 1996;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative, anche attraverso l'utilizzo di una quota del gettito derivante dall'8 per mille dell'IRPEF, al fine di destinare all'Ente Cinema un congruo contributo per il 1995, assicurando un controllo sull'effettivo utilizzo e destinazione dei fondi medesimi.

(9/1945/3).

Ciocchetti, Bracco, Napoli, Matranga, Calvi, Servodio, Manzini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

considerato che il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, incide negativamente, prevedendo delle riduzioni di spesa sul settore dello spettacolo, soprattutto per quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 dello stesso decreto;

che la suddetta limitazione non consente di intervenire per il 1995 a favore delle varie iniziative musicali, teatrali, cinematografiche e circensi, che vanno dagli Enti lirici ai Teatri stabili a gestione pubblica ed alle compagnie private e di sperimentazione, dagli enti ed istituzioni culturali dei vari settori — dal cinematografico al musicale — ai centri di promozione e produzione ed ai circuiti territoriali nonché ai festival ed alle rassegne;

impegna il Governo

ad autorizzare, in deroga alle limitazioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, l'assunzione di impegni di spesa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio individuate per il

Dipartimento dello spettacolo nei capitoli che fanno capo al Fondo unico di cui alla legge n. 163 del 1985.

(9/1945/4).

Meocci, Bracco, Napoli, Matranga, Calvi, Servodio, Manzini.



*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni vaevoli  
nella seduta dell'8 marzo 1995.**

Arata, Bassi Lagostena, Basso, Bellei Trenti, Bonafini, Calvanese, Cordoni, Cecchi, Cornacchione Milella, Danieli, Del Turco, Fuscagni, Giugni, Galileo Guidi, Hüllweck, Latronico, Lo Jucco, Matranga, Musumeci, Occhetto, Parisi, Pisanu, Rodeghiero, Sartori, Spini, Tofani.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 7 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAMMOLA: « Norme per l'accertamento delle sostanze patrimoniali degli amministratori pubblici, dei membri del Governo, del Parlamento, e dei consigli regionali, provinciali e comunali. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume politico » (2154);

FIORI: « Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio » (2155);

PISTONE ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2156);

SCERMINO: « Provvedimenti urgenti in materia di giustizia civile. Istituzione dei vicepretori aggregati e delle sezioni stralcio » (2157);

LENTI: « Norme concernenti la professione di odontotecnico » (2158);

POLI BORTONE: « Interventi per la ripresa dell'occupazione e delle attività imprenditoriali nei settori della produzione agricola » (2159);

POLI BORTONE: « Disciplina dei consorzi agrari » (2160);

ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2161);

LAUBER: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro i minori e l'assistenza familiare » (2162);

LAUBER: « Norme in materia di informazione e di educazione sessuale delle scuole » (2163);

DALLARA: « Istituzione di una casa da gioco stagionale nel comune di Rapallo » (2164);

PERABONI e GNUTTI: « Istituzione dell'Agenzia italiana della proprietà industriale » (2165);

LAUBER: « Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di biglietti a riduzione per l'ingresso a spettacoli dal vivo » (2166);

PALUMBO: « Norme in materia di riproduzione assistita » (2167).

ZELLER ed altri: « Modifica all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (2169);

PRESTIGIACOMO ed altri: « Disciplina dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo e dell'appalto di opere e di servizi » (2170).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Ritiro dell'adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

Il deputato PRESTIGIACOMO ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

FERRARA: « Disciplina del lavoro interinale » (952) *(annunziata nella seduta del 18 luglio 1994)*.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

BUONTEMPO ed altri: « Modifiche all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale » (2019);

BERTUCCI: « Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

concernente la revisione della disciplina del pubblico impiego » (2056) *(Parere della V e della XI Commissione);*

*alla II Commissione (Giustizia):*

GRIMALDI ed altri: « Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia di disconoscimento della paternità » (1952) *(Parere della I Commissione);*

BLANCO ed altri: « Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Gela » (2032) *(Parere della I e della V Commissione);*

*alla IV Commissione (Difesa):*

COLLAVINI: « Norme e criteri per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per la promozione amministrativa e per il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate » (1912) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

*alla VI Commissione (Finanze):*

SOLAROLI ed altri: « Norme in materia di autonomia degli enti locali nel conferimento delle concessioni per il servizio della riscossione dei tributi » (1199) *(Parere della I e della V Commissione);*

BARESI ed altri: « Interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, di servizi e cooperative ad alto rischio di usura » (1915) *(Parere della I, della II, della V e della X Commissione);*

SCOTTO di LUZIO ed altri: « Norme per lo scioglimento del centro ittico tarantino campano » (2010) *(Parere della I, della II e della V Commissione);*

FRAGALÀ e FORESTIERE: « Norme in materia di dismissioni di beni immobili di proprietà pubblica » (2016) *(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione);*

ZELLER ed altri: « Abrogazione di norme relative al regime fiscale degli apparecchi di accensione » (2033) *(Parere della I, della V e della X Commissione);*

*alla VII Commissione (Cultura):*

SCOCA ed altri: « Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo » (1776) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

ALOISIO ed altri: « Disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche » (2050) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

LANTELLA ed altri: « Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso di autovetture per uso di terzi » (1963) (*Parere della I e della II Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

DI LUCA ed altri: « Norme in materia di sicurezza degli impianti a gas » (1615) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

SAIA: « Disciplina della professione di operatore e gestore di apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (1989) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

BARGONE ed altri: « Istituzione dell'elenco dei fornitori delle amministrazioni pubbliche, degli appaltatori di opere pubbliche e dei concessionari di opere e servizi pubblici » (2025) (*Parere della I, della II, della V, della VIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

INNOCENTI: « Norme per l'inquadramento giuridico dei lavoratori autonomi non professionisti » (1959) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XII Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

LANTELLA ed altri: « Delega al Governo per la emanazione di norme in tema di scelta tra settore pubblico e privato ai fini dell'assistenza sanitaria » (1965) (*Parere della I Commissione*);

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):*

DE JULIO ed altri: « Stato giuridico dei docenti universitari » (1873) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*).

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 febbraio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione — corredata dal bilancio di previsione per il 1994, dalla pianta organica e dal conto consuntivo per il 1993 — sull'attività svolta nel 1993 dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (IN-SEAN).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 marzo 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 2 febbraio 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissioni da Uffici provinciali  
del lavoro e della massima occupazione.**

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Modena, Cremona, Isernia e Campobasso, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione »,

hanno trasmesso le relazioni sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.